



## **Titolo**

Processo sportivo in genere – ricorso e reclamo – motivi di gravame – specificità

## **Descrizione**

È principio di carattere generale che i motivi di gravame, pur se non rubricati in modo puntuale né espressi con formulazione giuridica rigorosa, devono essere comunque esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale. Parte reclamante deve, in altri termini, offrire indizi dai quali ragionevolmente desumere vizi della decisione avversata, incombendo su di essa - anche nel giudizio sportivo - l'onere della formulazione e dell'individuazione dei vizi inficianti la decisione di cui si duole, adducendo concreti elementi idonei a dimostrare quantomeno la possibilità di sussistenza dei denunciati vizi.

## **Stagione Sportiva**

2020-2021

## **Numero**

n. 78/CFA/2020-2021/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

De Zotti

## **Riferimenti normativi**

art. 44 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 078 CFA del 4 febbraio 2021 (Dott. Felicio De Luca/F.I.G.C. ed altri)**